



# PRESIDIUM DEBITORES

Organismi Di Composizione  
Della Crisi Da Sovraindebitamento

## *Osservatorio Giurisprudenziale*

*Nota di Approfondimento del 23 giugno 2026*

**IL TERMINE PER L'OMOLOGAZIONE DELLA  
COMPOSIZIONE DELLA CRISI DA  
SOVRAINDEBITAMENTO È ORDINATORIO**

**CASSAZIONE CIVILE - SEZ. I  
ORDINANZA N. 20192/2026  
DEP. 16 GIUGNO 2026**

Quaderni del Comitato Scientifico  
della Rete Italia O.C.C. Presidium Debitores



Supporto ai  
Professionisti e Federazioni



Studio E Ricerca  
Sul Sovraindebitamento



Studio e Ricerca  
Crisi d'Impresa

# Il termine per l'omologazione della composizione della crisi da sovraindebitamento è ordinatorio

Cass. Civ., Sez. I, ord. 16 giugno 2026, n. 20192 (ud. 19 maggio 2026)

## 1. Il caso di specie

La vicenda presenta una storia processuale articolata, scandita da un primo giudizio rescindente in Cassazione. Il ricorrente depositava, in data 3 giugno 2021, una proposta di accordo di **composizione della crisi da sovraindebitamento** (legge n. 3/2012), cui l'Agenzia delle Entrate manifestava il proprio dissenso.

Su autorizzazione del giudice della procedura, il debitore depositava, in data 24 gennaio 2022, una proposta cd. *integrativa*; l'Agenzia delle Entrate non formulava osservazioni nel termine di legge e il Tribunale di Campobasso, ritenuto operante il silenzio-assenso, omologava tale proposta con decreto del 21 giugno 2022.

L'Agenzia delle Entrate proponeva reclamo, lamentando sia l'omessa considerazione del proprio originario dissenso, sia l'irregolarità della comunicazione relativa alla proposta integrativa; il Tribunale, con decreto collegiale dell'8 gennaio 2023, rigettava il reclamo. Il successivo ricorso per cassazione dell'Agenzia veniva parzialmente accolto, con cassazione con rinvio del decreto, sul rilievo dell'inammissibilità in radice della proposta integrativa.

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Campobasso, in sede di rinvio, annullava il decreto di omologa del 21 giugno 2022 (in applicazione del principio di diritto enunciato nel giudizio rescindente) e procedeva direttamente a **omologare la proposta originaria** del 3 giugno 2021, ritenendone sussistenti tutti i presupposti - ivi compresa la convenienza rispetto all'alternativa liquidatoria - alla luce del patrimonio immobiliare e reddituale del debitore.

Avverso tale decreto, pubblicato il 29 luglio 2025, l'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione.

## 2. La decisione della Corte: il principio di diritto nell'interesse della legge (art. 363 c.p.c.) e la natura ordinatoria del termine e il principio di diritto

La Prima Sezione Civile, nel dichiarare inammissibile l'intero ricorso inammissibile, enuncia il principio di diritto nell'interesse della legge: *"Ai sensi dell'art. 12, comma 3 bis, l. n. 3/2012, il termine semestrale per l'omologazione dell'accordo di composizione della crisi da sovraindebitamento è ordinatorio"*.

La Corte segue un duplice binario. Da un lato, dichiara inammissibili i primi due motivi perché la questione della tardività dell'omologa non risultava dedotta dinanzi al Tribunale, ribadendo che il ricorrente, per evitare l'inammissibilità per novità, ha l'onere non solo di allegare l'avvenuta deduzione della questione nel grado di merito, ma anche di indicare l'atto, il luogo e il modo in cui ciò sia avvenuto. Dall'altro lato, proprio perché il ricorso è inammissibile, la Corte si avvale della facoltà - prevista dall'art. 363, terzo comma, c.p.c. - di enunciare comunque il principio di diritto *nell'interesse della legge*, attesa la rilevanza generale della questione interpretativa sottesa.

Nel merito di tale principio, la Corte muove dall'art. 152, secondo comma, c.p.c., per cui, in assenza di un'espressa qualificazione normativa di perentorietà, il termine deve presumersi ordinatorio. Poiché l'art. 12, comma 3-bis, l. n. 3/2012 si limita a disporre che «l'omologazione deve intervenire nel termine di sei mesi dalla presentazione della proposta», senza alcuna sanzione di decadenza o nullità, il termine semestrale persegue, secondo la Corte, il solo scopo di ribadire il principio di speditezza cui il procedimento deve informarsi - in linea con un precedente reso, nel vigore della disciplina previgente, in tema di concordato preventivo (Cass. Civ., Sez. I, sent. n. 2706 del 4 febbraio 2009).



### 3. Il confine tra violazione di legge e riesame del fatto: il giudizio di convenienza come accertamento di merito

Quanto al terzo e al quarto motivo, la Corte ribadisce la consolidata distinzione tra il vizio di *violazione di legge*, che investe la ricerca e l'interpretazione della norma regolatrice, il vizio di *falsa applicazione*, che attiene alla sussunzione della fattispecie concreta sotto la norma correttamente interpretata, e l'erronea ricognizione della fattispecie concreta operata attraverso le risultanze istruttorie, la quale è invece estranea al sindacato di legittimità e appartiene alla tipica valutazione del giudice di merito. Nel caso di specie, il giudizio sulla convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria - fondato sulla ricognizione del patrimonio immobiliare e reddituale del debitore - era stato motivato dal Tribunale con argomentazioni adeguate e prive di criticità logiche; le censure dell'Agenzia, pur formalmente veicolate come violazione di legge, si risolvevano dunque in una generica critica della *quaestio facti*, non riproponibile in sede di legittimità.

### 4. Prospettive per il professionista

**Per il professionista che assiste il debitore sovraindebitato:** anche un lasso di tempo particolarmente lungo tra il deposito della proposta e l'omologa - nel caso di specie, oltre quattro anni, comprensivi di un giudizio rescindente in Cassazione - non inficia, di per sé, la validità del decreto di omologa, stante la natura ordinatoria del termine semestrale. Resta comunque opportuno, in procedimenti di durata anomala, mantenere aggiornata la documentazione patrimoniale e reddituale del debitore, in funzione difensiva.

**Per il professionista del creditore (erariale o privato):** eventuali contestazioni circa la sopravvenuta inattualità del piano per decorso del tempo devono essere sollevate tempestivamente nel grado di merito, con specifica indicazione dell'atto, del luogo e del modo in cui la questione sia stata dedotta; diversamente, la censura è preclusa in sede di legittimità per novità, indipendentemente dalla sua fondatezza nel merito.

**Per chi redige motivi di ricorso per cassazione:** l'ordinanza ribadisce che il giudizio di convenienza dell'accordo rispetto all'alternativa liquidatoria, se adeguatamente motivato, è accertamento di merito non sindacabile tramite l'art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.: occorre evitare di veicolare, sotto l'etichetta della violazione di legge, censure che attengono in realtà alla valutazione delle risultanze istruttorie.

### Concludendo (la rilevanza sistematica del principio enunciato ex art. 363 c.p.c.)

Pur reso in un giudizio concluso con declaratoria di inammissibilità, il principio sulla natura ordinatoria del termine semestrale costituisce un precedente nomofilattico a tutti gli effetti, utile anche come criterio interpretativo per le corrispondenti disposizioni in tema di sovraindebitamento oggi contenute nel Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, fermo restando il necessario vaglio, caso per caso, di eventuali diverse qualificazioni normative del termine come perentorio.

